

**UOC Risorse Umane**

**Il dirigente della UOC Risorse Umane  
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015  
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

**N. 679 del 21/07/2022**

**OGGETTO: Dipendente matricola 2480  
Permessi mensili ai sensi dell'art. 33 c. 3 - L. 104/92 e s.m.i.**

Esercizi/o - Centri/o di costo -

- **Importo presente Atto: € -**

- **Importo esercizio corrente: € -**

Budget

- **Assegnato: € -**

- **Utilizzato: € -**

- **Residuo: € -**

**Autorizzazione n°: -**

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Risorse Umane Proposta n° DT-672-2022

**L'estensore**

**Luisa Giannini**

**Il Responsabile del Procedimento**

**Pasquina Del Gizzi**

**Il Dirigente della UOC Risorse Umane**

**Luca Carboni**

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

***Il Dirigente della UOC Risorse Umane***

- Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;
- Visto il decreto legislativo del 16 ottobre 2003, n. 288;
- Vista la legge regionale del 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19/02/2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 02/07/2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02/12/2020, n. 46 del 21/01/2021 e n.380 del 25/03/2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio con determinazione n.G03488 del 30/03/2021;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00200 del 29/10/2021 avente ad oggetto: "Nomina del Direttore Generale dell'IRCCS IFO-Istituti Fisioterapici Ospitalieri";
- Vista la deliberazione n.1123 del 02/11/2021 di insediamento ed assunzione in carica del Direttore Generale degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma Dott.ssa Marina Cerimele;
- Viste le deliberazioni n.212 del 16/03/2022 e n. 154 del 28/02/2022 con le quali sono stati nominati rispettivamente la Dott.ssa Laura Figorilli quale Direttore Amministrativo ed il Dott. Ermete Gallo quale Direttore Sanitario degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;
- Premesso che il dipendente matricola 2480, operatore socio-sanitario, con nota prot.n.9039 del 06/07/2022, ha presentato richiesta tesa ad ottenere la concessione dei permessi retribuiti previsti dall'art. 33 comma 3 della Legge 104/92, per assistere il familiare disabile, parente di 1° grado (madre), con residenza superiore a 150 Km;
- che, il medesimo in allegato alla domanda, ha presentato:
- l'attestato di trasmissione all'INPS in data 11/05/2022 del certificato del medico di famiglia ai fini del riconoscimento dell'art.3 c.3 legge 104/92;
  - la certificazione del 25/05/2022, rilasciata dal medico specialista, che attesta la condizione di gravità del familiare;
- Atteso che la normativa vigente (Circolari INPS nn. 32/2006 e 53/2008, D.L.n.90/2014 art.25 c.4 e Circolare INPS n.127/2016) dispone :
- che in caso di mancato rilascio della certificazione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 c. 3 della L. 104/92, entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato è ammesso a presentare un certificato rilasciato dal medico specialista*

*in servizio presso l'ASL che attesta la situazione di gravità e che consente di poter fruire delle agevolazioni lavorative previste;*

*che in caso di patologie oncologiche la certificazione provvisoria potrà essere considerata utile anche solo dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla domanda alla Commissione integrata ASL-INPS (L.n.80/2006 art.6 c. 3/bis);*

*che l'accertamento provvisorio produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione;*

*che il lavoratore è tenuto alla restituzione delle prestazioni qualora , a procedimento concluso, risultasse non riconosciuto il beneficio;*

Visto l'art. 33 c. 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, come successivamente modificato ed integrato, il quale prevede che il dipendente pubblico o privato che assiste un disabile grave, parente o affine entro il terzo grado, ha diritto a tre giorni di permesso mensile coperto da contribuzione figurativa;

Viste le Circolari esplicative del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13/2010 e n. 1/2012 in ordine alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità;

Visto l'art. 38 del CCNL 2016-2018 del Personale del Comparto;

Viste le dichiarazioni del dipendente di seguito riportate:  
- *Che il parente disabile non è ricoverato presso Istituti di cura a tempo pieno;*  
- *Che nessun altro familiare beneficia dei permessi retribuiti per lo stesso disabile;*  
- *Che il familiare risiede in comune ad una distanza stradale superiore a 150 Km;*  
- *Che si impegna a comunicare eventuali variazioni delle situazioni dichiarate;*

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza prot. n.9039 del 06/07/2022, e concedere, in via provvisoria, al dipendente matricola 2480 il beneficio dei permessi retribuiti mensili, previsti dall'art. 33 comma 3 della Legge 104/92 e s.m.i., a decorrere dalla data del 07/07/2022;

di dover subordinare il riconoscimento dei permessi mensili, ogniqualvolta richiesti, alla presentazione obbligatoria da parte del dipendente di idonea e specifica documentazione giustificativa che attesti, in modo incontrovertibile, la propria presenza presso la residenza del familiare disabile (es. *ricevute pedaggio autostradale con numero di targa autovettura del dipendente –estratto conto riassuntivo Telepass con contratto intestato al dipendente - Biglietto treno nominativo - ...etc.*), come precisato dalle fattispecie previste dalla Circolare DFP n.1/2012 e dalla Circolare INPS n.32/2012;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità

e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati:

- di accogliere l'istanza prot.n. 9039 del 06/07/2022, e concedere, in via provvisoria, al dipendente matricola 2480 il beneficio dei permessi retribuiti mensili previsti dall'art. 33 comma 3 della Legge 104/92 e s.m.i. per assistere il familiare disabile, parente di 1° grado (madre), a decorrere dalla data del 07/07/2022;
- di rilevare *che l'accertamento provvisorio produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medico-legale e che pertanto il lavoratore è tenuto alla restituzione delle prestazioni qualora , a procedimento concluso, risultasse non riconosciuto il beneficio al familiare citato;*
- di subordinare il riconoscimento dei permessi mensili, ogniqualvolta richiesti, alla presentazione obbligatoria da parte del dipendente di idonea e specifica documentazione giustificativa che attesti, in modo incontrovertibile, la propria presenza presso la residenza del familiare disabile (es. *ricevute pedaggio autostradale con numero di targa autovettura del dipendente -estratto conto riassuntivo Telepass con contratto intestato al dipendente - Biglietto treno nominativo - ...etc.*) come precisato dalle fattispecie previste dalla Circolare DFP n.1/2012 e dalla Circolare INPS n.32/2012;
- di dare atto che detti permessi sono utili ai fini previdenziali.

La UOC Risorse Umane curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

**Luca Carboni**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate